



REPUBBLICA DI SAN MARINO

DECRETO – LEGGE 29 ottobre 2021 n.182

(Ratifica Decreto - Legge 5 ottobre 2021 n.173)

**Noi Capitani Reggenti
la Serenissima Repubblica di San Marino**

Visto il Decreto - Legge 5 ottobre 2021 n.173 - Ulteriori disposizioni in merito alla gestione dell'epidemia da COVID-19 e proroga delle misure – promulgato:

Visti i presupposti di necessità ed urgenza di cui all'articolo 2, comma 2, lettera b) della Legge Costituzionale 15 dicembre 2005 n.183 e all'articolo 12 della Legge Qualificata 15 dicembre 2005 n.184 e precisamente:

- *tenuto conto che l'Organizzazione mondiale della sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;*
- *vista l'Ordinanza n.4-2020 – Dichiarazione di stato di emergenza di sanità pubblica – emanata dal Segretario di Stato per la Sanità e Sicurezza Sociale in data 29 ottobre 2020;*
- *viste le raccomandazioni alla comunità internazionale dell'Organizzazione Mondiale della Sanità circa la necessità di adottare misure adeguate;*
- *considerando l'attuale situazione epidemiologica nella Repubblica di San Marino;*
- *considerate la necessità e l'urgenza di realizzare una compiuta azione di previsione e prevenzione per fronteggiare adeguatamente possibili situazioni di pregiudizio per la collettività presente sul territorio;*

Vista la delibera del Congresso di Stato n.11 adottata nella seduta del 4 ottobre 2021;

Visti gli emendamenti apportati al decreto suddetto in sede di ratifica dello stesso dal Consiglio Grande e Generale nella seduta del 29 ottobre 2021;

Vista la delibera del Consiglio Grande e Generale n.19 del 29 ottobre 2021;

Visto l'articolo 5, comma 2, della Legge Costituzionale n.185/2005 e gli articoli 9 comma 5 e 10 comma 2, della Legge Qualificata n.186/2005 e l'articolo 33, comma 6, della Legge Qualificata n.3/2018;

Promulghiamo e mandiamo a pubblicare il testo definitivo del Decreto – Legge 5 ottobre 2021 n.173 così come modificato a seguito degli emendamenti approvati dal Consiglio Grande e Generale in sede di ratifica dello stesso:

ULTERIORI DISPOSIZIONI IN MERITO ALLA GESTIONE DELL'EPIDEMIA DA COVID-19 E PROROGA DELLE MISURE

Art. 1 *(Finalità)*

1. Ove non in contrasto con il presente decreto – legge e salvo diverse misure e disposizioni contenute nei successivi articoli, sono prorogate le misure e le disposizioni del Decreto - Legge 26

febbraio 2021 n.26, del Decreto - Legge 23 marzo 2021 n.57, del Decreto - Legge 23 marzo 2021 n.58, del Decreto - Legge 31 marzo 2021 n.62, del Decreto - Legge 28 aprile 2021 n.72, del Decreto - Legge 30 aprile 2021 n.85, del Decreto - Legge 16 giugno 2021 n.107, del Decreto - Legge 19 luglio 2021 n.134 e del Decreto - Legge 20 settembre 2021 n.161, sino alle ore 05.00 del 12 novembre 2021.

Art. 2

(Tampone rapido nelle farmacie ISS)

1. E' dato mandato al Comitato Esecutivo dell'ISS di predisporre entro il 15 ottobre 2021 le opportune procedure affinché i tamponi antigenici rapidi per la rilevazione di antigene SARS-CoV-2 siano eseguiti anche presso le farmacie abilitate, dotate di spazi idonei sotto il profilo igienico-sanitario e atti a garantire la tutela della riservatezza. Il risultato del test deve essere registrato dall'operatore sul database dell'ISS al fine di emettere il relativo certificato digitale covid (SMDCC).

Art 3

(Disposizioni su teatri, musei, biblioteche e luoghi della cultura)

1. I teatri, i musei, le biblioteche e tutti i luoghi della cultura ospitano il pubblico nella misura dell'80% della capienza massima prevista. È prescritto per il pubblico l'uso della mascherina.

Art 3-bis

(Modifica dell'articolo 3 del Decreto Legge 16 giugno 2021 n.109)

1. L'articolo 3 del Decreto Legge 16 giugno 2021 n.109 è così modificato:

“Art. 3

(Validità delle certificazioni)

1. La certificazione COVID-19 di cui all'articolo 2, lettera a), ha una validità di una settimana a partire da quindici giorni dalla prima dose oppure dodici mesi a far data dal completamento del ciclo vaccinale ed è rilasciata, su richiesta dell'interessato, in formato cartaceo o digitale, dall'ISS, al termine del prescritto ciclo, e reca indicazione del numero di dosi somministrate rispetto al numero di dosi previste per l'interessato dal Piano Nazionale di Vaccinazione.

2. La certificazione COVID-19 di guarigione di cui all'articolo 2, lettera b), ha una validità di sei mesi a far data dall'avvenuta guarigione, ed è rilasciata, su richiesta dell'interessato, in formato cartaceo o digitale, dall'ISS ed è resa disponibile nel fascicolo sanitario elettronico dell'interessato. Le certificazioni di guarigione rilasciate precedentemente alla data di entrata in vigore del presente decreto sono valide per sei mesi a decorrere dalla data indicata nella certificazione.

3. La certificazione COVID-19 per il test con tampone di cui all'articolo 2, lettera c), ha una validità di quarantotto ore dall'esecuzione del test ed è prodotta, su richiesta dell'interessato, in formato cartaceo o digitale, dalle strutture sanitarie pubbliche dell'ISS e da quelle private specificatamente autorizzate dall'Authority Sanitaria.

4. La certificazione COVID-19 per conta anticorpale di cui all'articolo 2, lettera d), ha una validità di tre mesi dall'esecuzione del test ed è prodotta, su richiesta dell'interessato, in formato cartaceo o digitale, dalle strutture sanitarie pubbliche dell'ISS e da quelle private specificatamente autorizzate dall'Authority Sanitaria.

5. Contestualmente al rilascio l'ISS può provvedere a rendere disponibili le singole certificazioni e il SMDCC di cui ai precedenti commi nel fascicolo sanitario elettronico dell'interessato.

6. Le certificazioni di cui al presente articolo cessano di avere validità qualora, nel periodo di vigenza, l'interessato venga identificato come caso accertato positivo al SARS-CoV-2.”.

Art 3-ter

(Disposizioni per l'emanazione di bandi di concorso internazionale per personale sanitario e socio-sanitario)

1. Stante il perdurare dell'emergenza sanitaria da Covid-19, al fine di far fronte alla carenza di personale sanitario e socio-sanitario, è consentita all'Istituto per la Sicurezza Sociale l'emanazione di bandi di concorso internazionali per l'assunzione a tempo indeterminato di personale sanitario e socio-sanitario anche qualora nelle liste di avviamento al lavoro vi sia personale in possesso di qualificate competenze per i relativi profili di ruolo, in deroga a quanto previsto dall'articolo 1, comma 2, nonché dall'articolo 2 del Decreto Delegato 12 marzo 2018 n.26.

Art. 3-quater

(Modifica dell'articolo 10, comma 1, del Decreto Legge 29 gennaio 2021 n.14)

1. L'articolo 10, comma 1, del Decreto Legge 29 gennaio 2021 n.14 è così modificato:

“1. Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 7 del Decreto Delegato del 4 agosto 2008 n.116, dalla data di efficacia del presente decreto - legge e fino a conclusione dell'emergenza sanitaria, le lavoratrici gestanti, munite di relativa attestazione ginecologica, possono richiedere l'astensione anticipata dal lavoro, nei seguenti casi:

- a) non sia possibile attivare la modalità di lavoro dal domicilio di cui all'articolo 6 del Decreto - Legge 24 luglio 2020 n.122;
- b) dalla valutazione del rischio di cui all'articolo 3 del Decreto Delegato n.116/2008 emerga un'esposizione a rischio di contagio elevata.”.

Art. 3-quinquies

(Modifica dell'articolo 2, comma 7, del Decreto – Legge 16 giugno 2021 n.107)

1. L'articolo 2, comma 7, del Decreto – Legge 16 giugno 2021 n.107 è così modificato:

“7. Sono consigliate, in tutti i casi possibili, nello svolgimento di riunioni ed assemblee, modalità di collegamento da remoto. Le riunioni, le conferenze, i congressi, i meeting, i convegni e similari sono consentiti quantificando l'utenza nella misura dell'80% della capienza massima prevista. È prescritto per il pubblico l'uso della mascherina. Le limitazioni di cui al presente comma non si applicano qualora tutti i partecipanti siano vaccinati.”.

Art. 3-sexies

(Utilizzo della mascherina nei luoghi chiusi)

1. E' fatto obbligo di indossare correttamente la mascherina nei luoghi chiusi, quando non sia possibile mantenere il distanziamento di almeno 1,5 metri, ad esclusione dei casi in cui:

- a) siano previste misure differenti stabilite con protocolli validati dall'Iss;
- b) si sia da soli o insieme al proprio nucleo di conviventi;

c) l'esenzione dall'utilizzo della mascherina sia espressamente prevista.

2. Non sono soggetti all'obbligo di cui al comma 1:

a) i bambini al di sotto dei sei anni;

b) i soggetti con forme di disabilità non compatibili con l'uso continuativo della mascherina ed i soggetti che interagiscono con i predetti.

Non è ammesso l'uso di visiere parafiate in plexiglass.

Dato dalla Nostra Residenza, addì 29 ottobre 2021/1721 d.F.R.

I CAPITANI REGGENTI

Francesco Mussoni – Giacomo Simoncini

IL SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI INTERNI

Elena Tonnini